



Corso di lezioni di

Diritto tributario

IL DIRITTO TRIBUTARIO

Università *Mediterranea*
Corso di laurea in Scienze Economiche
a.a. 2017-2018

DIRITTO TRIBUTARIO

Insieme di norme e principi che presiedono alla istituzione e alla attuazione del tributo:

- norme sostanziali (impositrici, agevolative, sanzionatorie);
- norme procedurali (amministrative, giurisdizionali)





NOZIONE DI TRIBUTO

E' una prestazione patrimoniale imposta:


- coattiva
- a titolo definitivo
- finalizzata al finanziamento delle spese pubbliche



Le prestazioni patrimoniali imposte



TIPOLOGIE DI TRIBUTI



L'IMPOSTA

- Prestazione coattiva dovuta indipendentemente dallo svolgimento di una attività da parte dell'ente pubblico
- Obbligazione legale di riparto delle spese connessa ad una situazione riferibile all'obbligato e non all'ente



LA TASSA

- Prestazione dovuta a domanda dell'obbligato in relazione ad una attività svolta dall'ente pubblico nei suoi confronti o al godimento di un bene pubblico
- Da non confondere con i corrispettivi dei pubblici servizi (Es. tassa occupazione suolo pubblico)



I CONTRIBUTI

Prestazione dovuta in relazione ai benefici dati da un'attività pubblica, dalla quale l'obbligato trae un particolare vantaggio.

Es. contributi ai consorzi obbligatori tra proprietari di immobili



Le fonti del diritto tributario

Norme costituzionali (contengono i principi e sono sovraordinate)

Statuto dei diritti del contribuente (legge ordinaria rafforzata)

Legge ordinaria ed atti aventi forza di legge (decreto legge e decreto legislativo)

Fonti secondarie (i regolamenti e altri atti amministrativi generali).

Fonti internazionali (diritto europeo; convenzioni internazionali)



Lo Statuto dei diritti del contribuente

Legge n. 212/2000

- legge ordinaria con efficacia rafforzata che contiene i principi generali della materia
- ha una importante valenza interpretativa
- contiene:
 - norme sulla **normazione** (metanorme) e sulla produzione normativa
 - norme sui **principi regolatori** dell'attività amministrativa e dei rapporti con i contribuenti
 - norme sugli **obblighi** dell'Amministrazione finanziaria.



Fonti secondarie

I **regolamenti** (L. n. 400/1988):

- sono atti normativi generali del potere esecutivo;
- contenenti previsioni generali ed astratte, che integrano e completano la disciplina legislativa.

Tipologie:

- **esecutivi** (regolano l'esecuzione di norme tributarie)
- **attuativi** (integrano la disciplina delle leggi tributarie)
- **autonomi** (questi non possono essere ammessi nella materia tributaria, in quanto coperta da riserva di legge relativa)
- **delegati** (possono essere emanati soltanto in presenza di una specifica legge delega di autorizzazione) - delegificazione



I regolamenti

Nella materia tributaria si adottano:

- regolamenti esecutivi, attuativi e delegati;
- fonti normative secondarie atipiche (atti amministrativi generali con contenuto normativo non soggetti al procedimento ex L. n. 400/1988 (Decreti ministeriali, Provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate);



I regolamenti degli enti locali

Regolamenti per i tributi provinciali e comunali
(art. 52, D.Lgs. n. 446/1997)

- integrano e attuano le norme istitutive dei tributi locali;
- non possono però istituire tributi o definire elementi essenziali dei tributi.



Fonti di diritto europeo

Si può distinguere tra fonti **primarie** e fonti **derivate**:

- Le fonti primarie, o diritto primario, comprendono il Trattato dell'Unione europea (TUE), il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza).
- Le fonti derivate sono costituite da atti normativi fondati sui trattati. Comprendono: Regolamenti, Direttive, Decisioni, Sentenze;
- Altre fonti (c.d. *soft law*) sono costituite da: Raccomandazioni, Pareri, Libri bianchi, etc.



Convenzioni internazionali

Convenzioni Bilaterali. Vengono stipulate con vari paesi in particolare per regolare i casi di doppia imposizione (sui redditi, o sulle successioni), o in materia doganale.

Nel caso di doppia imposizione sui redditi, in molti casi si fa riferimento allo schema OCSE

Possono anche contenere norme sulla collaborazione tra amministrazioni finanziarie.

Convenzioni multilaterali. Vengono stipulate tra più stati per regolare in modo uniforme particolari questioni

(es. CONVENZIONE MULTILATERALE PER L'ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L'EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI - 24/11/2016)

